

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARRIERO GIUSEPPE LEONARDO

Nella seduta del 11/02/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della retribuzione, il cliente, avendo ricevuto il solo rimborso di 184,00 euro, in sede di reclamo contestava la mancata retrocessione delle ulteriori quote di oneri finanziari e assicurativi non maturati. Insoddisfatto del riscontro, con ricorso del 21 ottobre 2013 (assistito dal proprio legale) reitera la domanda restitutoria per complessivi 6.830,70 euro a titolo di commissioni finanziarie e accessorie, contestando l'intervento di un agente/mediatore; per 205,25 euro a titolo di quota parte di premio assicurativo anticipatamente corrisposto, oltre agli interessi legali.

Costitutosi, il resistente eccepisce pregiudizialmente l'improcedibilità del ricorso in quanto eccessivamente sintetico, lacunoso nelle ragioni di diritto che lo assistono e irragionevole nella parte in cui impone di fare riferimento al reclamo per la individuazione della *causa petendi*. Nel merito, conferma la congruità dell'importo retrocesso, che sarebbe conforme alle linee di *policy* aziendale; declina il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso della quota parte di premio assicurativo; sostiene la natura *up front* delle commissioni all'intermediario finanziario. Conclude per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'eccezione pregiudiziale di parte resistente è infondata perché tanto nel reclamo quanto nel ricorso la contestazione del cliente ha a oggetto la rappresentazione di una condotta ritenuta illegittima, concretatasi nella mancata restituzione di voci di costo *recurring* anticipatamente corrisposte. Ciò consente l'individuazione sufficientemente univoca del bene della vita al quale il ricorrente aspira (v., in termini, Collegio di Roma, decisione n. 969/2012; Collegio di Napoli, decisioni nn. 1134/2011 e 1796/2013) e pertanto di circoscrivere l'accertamento ai profili in contestazione.

Muovendo dalle singole voci di costo, va considerato che le clausole contrattuali relative alle commissioni dell'intermediario finanziario anticipatamente corrisposte non consentono una piana comprensione delle sottese condizioni economiche. In particolare, tali commissioni, come identificate nel documento di sintesi, comprendono voci di costo non riconducibili alle sole attività propedeutiche alla conclusione del contratto (es. la garanzia del "non riscosso per riscosso", la gestione delle rate di rimborso in scadenza). Comprendono altresì la provvigione per l'intervento dell'agente o del mediatore incaricato. Da tale opacità deriva, conformemente agli indirizzi più volte affermati anche da questo Collegio (v., fra le tante, la decisione n. 4086/2012), il riconoscimento del diritto del ricorrente alla retrocessione della quota parte residua alla durata del finanziamento che, in applicazione del noto criterio proporzionale, si ragguaglia (al netto di quanto già corrisposto) in 3.931,51 euro. Non può invero considerarsi meritevole di accoglimento il rinvio – ai fini della determinazione dell'importo – a una generica e indeterminata *policy* aziendale in assenza della specificazione di ragionevoli e logici criteri di calcolo (in termini, v. la decisione di questo Collegio, n. 4431/2013).

Ingiustificata è invece la domanda relativa alla quota parte di commissioni versate al procuratore del finanziamento, in assenza dell'intervento di questi. Questa non è infatti una voce autonoma (né potrebbe esserlo, stante la riscontrata assenza di ogni intervento del mediatore), quanto piuttosto una quota parte della commissione al mutuante, perciò inglobata nell'ammontare complessivo come sopra specificato.

In ordine al rimborso della quota parte di premio assicurativo, va, *in limine*, rigettata l'eccezione di parte resistente (peraltro, come detto, formulata solo in sede di riscontro al reclamo) sulla asserita sua carenza di legittimazione passiva ex art. 22 l. n. 221/2012 (di conversione del d. l. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. E', nel merito, appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincreticamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una

interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria” (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l’esistenza, la validità, l’efficacia, l’esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all’altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell’altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l’assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvergano puntuale riscontro nell’accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle “linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”. Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati.

Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all’estinzione anticipata del finanziamento, calcolata (sempre in applicazione del criterio proporzionale) in 205,25 euro.

Così per il complessivo importo di 4.136,75 euro, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 4.136,76, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI